

Per la parte appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento dell'interposto appello e in riforma della sentenza n. 2554/2017, resa inter partes, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 13.07.2017 dal Tribunale di Firenze, III Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Sabrina Luperini, R.G. n. 17060/2014, non notificata, così provvedere: accertare e dichiarare la pattuizione e/o applicazione di interessi e comunque di compensi e vantaggi usurari con riferimento ai rapporti di mutuo dedotti in giudizio e, per l'effetto, dichiarata la gratuità dei medesimi, rideterminare, secondo giustizia, i rapporti di dare-avere inter partes. Con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, determinati ex D.M. 55/2014, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore distrattario.

In via istruttoria, si chiede disporsi CTU contabile, illegittimamente ed immotivatamente disattesa in primo grado, anche per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.

Per la parte appellata:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni deduzione e eccezione respinta:

1) In via principale, respingere l'appello proposto e le domande avversarie, anche istruttorie, ivi contenute, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 2554/2017 emessa il 13.07.2017 dal Tribunale di Firenze - III sezione Civile - Dottoressa Luperini, nell'ambito del procedimento n. 17060/2014 r.g.;

2) Con vittoria di spese e onorari di causa".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 2554/2017 pubblicata il 13.07.2017, il Tribunale di Firenze ha così deciso:" - dichiara assolta la condizione di procedibilità prescritta ex art. 5 comma I bis D.Lgs. 28/2010; 1) rigetta la domanda attrice; 2) condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di causa, che sono liquidate, in favore di parte convenuta, in complessivi € 7.000= per compensi, oltre accessori dovuti per legge come in parte motiva".

Tale sentenza è stata emessa sulla domanda di [REDACTED] e [REDACTED] volta a sentir accertare e dichiarare che la [REDACTED] [REDACTED] SPA (di seguito BANCA o [REDACTED] CS) aveva pattuito nel contratto di mutuo agrario in data 11.10.2004 rep. n.



31359 di € 600.000,00 e nel contratto di mutuo fondiario del **03.04.2006 rep n. 33564 di € 250.000,00** ed applicato, nel corso dei rapporti, tassi usurari e, per l'effetto, sentir dichiarare gratuiti i mutui medesimi, con conseguente condanna della BANCA, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] (di seguito anche MUTUATARI o APPELLANTI) hanno convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, [REDACTED] CS (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:

1. *"violazione e falsa applicazione della legge 108/1996"* per i seguenti profili:

- interpretazione dell'art. 644 c.p. alla luce dei più recenti interventi della Suprema Corte. Principio di omnicomprensività del TEG nella verifica dell'usura. Ruolo della Banca d'Italia;
- sulla mancata nomina di CTU CONTABILE.

Per tali ragioni è stata pertanto formulata dagli APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Radicatosi il contraddittorio, [REDACTED] [REDACTED] nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione in data 11/01/2022, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.



Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.

I. La critica contenuta nel **primo e unico motivo** di gravame è infondata.

Col primo e unico motivo di gravame, gli APPELLANTI si dolgono della erroneità della sentenza di primo grado laddove il Tribunale *"senza alcun (imprescindibile) accertamento tecnico, ha sbrigativamente escluso la configurabilità, nella fattispecie, di pattuizioni usurarie"* posto che:

- *"le tesi degli odierni esponenti sono state supportate da ben quattro perizie econometriche [...] alla situazione pagamenti aggiornata al 31 ottobre 2014 attestante la concreta applicazione di tassi di mora nel corso del tempo";*
- *il Giudice di prime cure avrebbe "limitato la valutazione dell'usura alla semplice considerazione del valore nominale del tasso moratorio, laddove, come noto, ai fini del rispetto della legge 108/1996, ciò che rileva è il costo complessivo del credito, al netto di imposte e tasse [...] e non certo la semplice percentuale nominale del solo saggio di interesse moratorio o corrispettivo (!)";*
- *l'art. 1 della L. 108/1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono considerarsi usurari, riguarda non solo gli interessi comprensivi, ma anche quelli moratori";*
- *"nel TEG deve ricomprendersi ogni voce di costo a carico dell'utente bancario, prescindendo dalle indicazioni della Banca d'Italia. In particolare, la sentenza della I Sezione Civile nr. 8806 del 5 aprile 2017, sconfessando ogni stereotipo di omogeneità e simmetria, antepone l'imprescindibile carattere di onnicomprensività fissato dall'art. 644 c.p.".*

Per contro, parte APPELLATA ha contestato l'appello *"non avendo mai superato le soglie fissate in maniera di usura"*, deducendo in particolare, che:

- *gli appellanti non avrebbero assolto minimamente all'onere "di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia" [...] "indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali";*



- *"i tassi pattuiti nei contratti di mutuo dedotti in giudizio non sono affatto superiori al tasso soglia vigente alla data di stipulazione del mutuo, fissati nella misura del 5,76% per l'anno 2004 e nel 6,24% per l'anno 2006, come affermato dagli stessi appellanti"*;
- laddove fosse accolta la tesi dei MUTUATARI, in forza della quale il superamento della soglia sarebbe avvenuto per effetto dell'inclusione nel TEG della misura percentuale pattuita per gli interessi moratori, *"l'effetto che ne conseguirebbe, consisterebbe nella declaratoria di nullità della sola clausola che prevede e disciplina gli interessi moratori"* ai sensi dell'art. 1419 c.c., ovvero un'ipotesi di nullità parziale;
- *"in ogni caso, nel caso in cui debba accertarsi che gli interessi applicati abbiano saltuariamente superato i tassi soglia, deve considerarsi che trattasi di eventuale usura sopravvenuta, atteso che gli interessi convenzionali originariamente pattuiti rientrano nei limiti dei tassi soglia"*.

Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.

La L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (artt. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, secondo comma, c.c. secondo cui "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

In particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che (fino al 2011) supera del 50% il *"tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura"*.



È altrettanto noto che la Legge n. 24/2001 ha introdotto, con l'art. 1 comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che *"si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Rileva il Collegio che, nella fattispecie, gli APPELLANTI si sono limitati ad una contestazione generica, rimasta peraltro, assolutamente non provata in merito alla asserita *"violazione e falsa applicazione della legge 108/1996"*.

Va infatti evidenziato che era onere dei medesimi, quali attori in ripetizione dell'indebitto allegare, in maniera specifica, da ultimo con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., deputata alla eventuale *emendatio libelli* e solo dopo, dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia, rilevante, quantomeno attraverso la produzione di una consulenza tecnica di parte che desse realmente e analiticamente contezza del superamento del tasso soglia lamentato.

Per contro, solo con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. gli odierni APPELLANTI, originari attori, hanno dedotto – sulla base delle relazioni del CTP depositate in allegato - che si sarebbero registrati:

- la mancata corrispondenza del TAEG dichiarato in contratto a quello effettivo (mutuo rep. n. 33564 – TAEG dichiarato 5,30% - TAEG verificato dal perito 5,441%; mutuo rep. n. 31359 - TAEG dichiarato 4,550% - TAEG verificato dal perito 4,652%);

- il superamento del TSU da parte del TAEG correttamente calcolato, comprensivo anche del costo di estinzione anticipata (mutuo rep. n. 31359 – TAEG = 6,072%, superiore al TSU pari al 5,76%; mutuo rep. n. 33564 – TAEG = 15,985%, superiore al TSU, pari al 6,24%).

Come rilevato dal giudice di primo grado *"detti assunti sono [...] mere affermazioni non corredate da alcuna indicazione utile a costruire prova o quantomeno principio di prova in ordine alla loro bontà. Entrambi i tassi previsti in contratto risultano dunque indicati come essere inferiori rispetto al tasso soglia"*.



Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n.8883 ha ribadito il principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i **modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. "soglia"** (cfr. Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che *"per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -, Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 in tema di nullità testamentaria).*

Tale principio è stato confermato anche dalla Cassazione Sezioni Unite nella sentenza n.19597 del 18/09/2020, secondo cui *"l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".*

In ogni caso, nelle relazioni depositate dagli APPELLANTI, il CTP dopo aver indicato sinteticamente i dati anagrafici del contraente e la tipologia di contratto stipulato, ha effettuato una sintetica disamina delle principali norme di diritto che disciplinano l'usura, soffermandosi su quanto disposto dalla sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, nonché sul contenuto della sentenza n. 342/2013 della Corte d'Appello di Venezia, per poi formulare le seguenti conclusioni, per quanto concerne rispettivamente il mutuo agrario stipulato nell'anno 2004 e il mutuo fondiario stipulato nell'anno 2006:



- "esaminato il contratto n. REP. 31359 [...] si può affermare quanto segue: visto il tasso contrattuale del 4,55%; considerato il tasso di mora pattuito (5,75%); che alla data della convenzione il tasso soglia era del 5,76% il contratto in oggetto è da ritenersi a TITOLO GRATUITO ex art. 1815 c.c., secondo comma e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è nulla";

- "esaminato il contratto n. REP. 33564 [...] si può affermare quanto segue: visto il tasso contrattuale del 5,30%; considerato il tasso di mora pattuito (6,15%); che alla data della convenzione il tasso soglia era del 6,24% il contratto in oggetto è da ritenersi a TITOLO GRATUITO ex art. 1815 c.c., secondo comma e che la clausola relativa alla pattuizione di interessi usurari è nulla".

Ebbene, gli unici elementi analizzati dal CTP Avv. [REDACTED] al fine di affermare che i due mutui fossero gratuiti risultano essere:

- il tasso corrispettivo;
- il tasso di mora;
- il tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto.

In entrambi i contratti, sia il tasso di interesse contrattuale, sia il tasso di mora risultano essere al di sotto della soglia di usura vigente al momento della stipula del mutuo, quindi, non si può inferirne alcuna usurarietà, che invece il CTP ha ravvisato, avendo proceduto alla sommatoria dei due tassi.

La suddetta sentenza delle SS.UU. n.19597 del 18/09/2020 prevede, altresì, che "così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, per gli interessi moratori, l'identificazione dell'interesse usurario passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario, idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali. **L'esigenza del rispetto del principio di simmetria**, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, ben può essere soddisfatta mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione



ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali”.

Pertanto, **“le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite, che anche questi comprenda”**.

Le SS.UU. precitate hanno quindi sul tema sancito i seguenti **principi di diritto**:

- <<La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso>>;

- <<La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato, in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché “fuori mercato”, donde la formula: “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”>>;

- <<Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista>>.

Le SS.UU. hanno quindi affermato che, qualora il Decreto MEF di riferimento contenga anche l'indicazione separata, rispetto al T.E.G.M., della maggiorazione media degli interessi moratori applicata dagli operatori, in applicazione del principio di simmetria (già espresso nella sentenza n. 16303/2018 con riferimento alle CMS), di tale maggiorazione debba tenersi conto nell'individuazione della soglia limite per gli interessi moratori, sulla base di una autonoma verifica



secondo la seguente formula applicabile sino al 2011: Tasso soglia di mora = $[(TEGM + 2,1) \times 1,5]$.
 RG n. 2491/2017
 Repert. n. 1104/2022 del 26/05/2022

Ne deriva che la determinazione del TAEG effettuata dal consulente tecnico degli APPELLANTI avvenuta in difformità dalle istruzioni della Banca d'Italia del 2009, per avere considerato le spese di estinzione anticipata del mutuo è scorretta, atteso che *"in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi"* (Cass. Sez. 3 - **Sentenza** n. 7352 del 07/03/2022).

Inoltre, come si legge nelle predette istruzioni della Banca d'Italia, richiamate dallo stesso CTP, *"le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica"*.

Tale valutazione a giudizio della Corte è, dunque, corretta, per lo stesso motivo per cui devono ritenersi esclusi dal TAEG gli interessi di mora, in quanto non compresi, per quanto detto, neppure nel TEGM, perché la stessa L. n. 108/1996 non ammette il confronto tra il TSU da un lato, e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, dall'altro, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia, calcolandosi, altresì, in relazione a somme differenti, poiché i corrispettivi si calcolano sul capitale, mentre i moratori sull'importo rimasto insoluto).

La stessa sentenza della Cassazione n. 350/2013, invocata dal CTP degli APPELLANTI, non afferma nettamente che si debbano sommare interessi corrispettivi e moratori ai fini della valutazione dell'usurarietà del loro tasso, affermando soltanto che *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p., e dell'art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito*



dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori", il che sta a significare che il vaglio di usurarietà va compiuto anche con riguardo a tale tipologia di interessi.

Piuttosto di recente la S.C. tornata sull'argomento ha affermato che *"in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento"* (Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021**).

Ne deriva che avendo lo stesso CTP affermato che con riguardo al contratto n. REP. 31359, il tasso di mora pattuito era pari al 5,75%, mentre, alla data della convenzione, il tasso soglia era del 5,76% e che con riguardo al contratto REP. 33564 il tasso di mora pattuito era pari al 6,15%, mentre, alla data della convenzione, il tasso soglia era del 6,24%, nessun superamento del tasso soglia è ravvisabile, neppure sommando i due tassi, con riguardo alla sommatoria dei tassi soglia.

La censura è, dunque, infondata, non avendo gli APPELLANTI assolto l'onere di allegazione specifica e quello probatorio su di essi gravante, in ordine alla sussistenza dei tassi usurari.

La chiesta CTU si profila, dunque, meramente esplorativa, non potendo la stessa essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e, quindi, è stata legittimamente negata dal primo giudice, avendo gli attori con



essa, cercato di supplire al mancato onere probatorio, per ottenere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

In ogni caso, la stessa è irrilevante per le considerazioni sopra svolte.

II. In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa [REDACTED] CS) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002

P.Q.M.

La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] SPA avverso la sentenza n. 2554/2017 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il 13.07.2017, così provvede:

1. RESPINGE l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;

2. CONDANNA gli APPELLANTI alla rifusione, in favore della APPELLATA delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 6.615,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;

3. DA' atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.

Firenze, camera di consiglio del 24.05.2022

Il Consigliere relatore ed estensore
dott. Anna Primavera



Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

